

LA NUOVA ATTIVITÀ DEI CONFIDI

Profili gestionali, contabili e regolamentari

**a cura di
Lorenzo Gai**

FrancoAngeli

*Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia
Dipartimento di Scienze Aziendali*

COLLANA DELL'OSSERVATORIO-LABORATORIO
BANCHE, IMPRESE, FONDAZIONI

Comitato scientifico

Professori Aldo Bompani, Elena Cenderelli, Giampaolo Gabbi, Lorenzo Gai, Paola Musile Tanzi, Loris Nadotti

Aldo Bompani, *Le Fondazioni bancarie. Profili organizzativi, civilistici, gestionali e di bilancio*, 2000.

Edoardo Catelani, *Il futuro delle Fondazioni bancarie tra holding di partecipazioni creditizie ed elargizioni al terzo settore*, 2005.

Aldo Bompani, *La tutela del risparmio. Parte I. Amministratori indipendenti, sindaci, azioni di responsabilità e deleghe, società non trasparenti, Fondazioni bancarie, dirigenti contabili, stock options*, Banca d'Italia, 2006.

Lorenzo Gai, *Il rating delle PMI. Un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari finanziari*, 2008.

Lorenzo Gai (a cura di), *Lineamenti di gestione bancaria*, 2009.

Edoardo Catelani, *Home loans, securitization, subprime mortgage crisis*, 2011.

Lorenzo Gai (a cura di), *La nuova attività dei Confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari*, 2011.

LA NUOVA ATTIVITÀ DEI CONFIDI

**Profili gestionali,
contabili
e regolamentari**

**a cura di
Lorenzo Gai**

*Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia
Dipartimento di Scienze Aziendali*

FrancoAngeli

Il presente volume è stato sottoposto a referaggio.

Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere.

Anatole France

INDICE

Introduzione	pag. 11
1. La disciplina di vigilanza , di <i>Corrado Baldinelli e Antonia Ferraris di Celle</i>	» 13
1. Premessa	» 13
2. L'evoluzione normativa	» 15
2.1. La legge quadro di riforma del settore e il relativo iter regolamentare attuativo	» 15
2.2. I modelli di confidi previsti dalla legge quadro	» 16
2.3. L'impatto della riforma del titolo V del TUB sull'assetto degli intermediari finanziari e dei confidi	» 17
2.4. Confidi e territorio: una leva per lo sviluppo.	» 21
3. La struttura dei controlli di vigilanza	» 23
3.1. I controlli all'accesso	» 23
3.2. I controlli periodici: gli istituti di vigilanza prudenziale	» 28
3.3. Gli interventi correttivi	» 32
2. Le condizioni di equilibrio economico , di <i>Lorenzo Gai e Federico Rossi</i>	» 34
1. Premessa	» 34
2. La determinazione delle commissioni di equilibrio: un approccio metodologico	» 35
2.1. Il caso del Confidi Alfa	» 40

3. Conclusioni	pag. 48
Appendice	» 50
3. La gestione di un Confidi vigilato: le principali determinanti , di <i>Andrea Giotti</i>	» 52
1. Premessa	» 52
2. Il costo della gestione	» 53
3. La copertura del rischio	» 54
4. Capitale regolamentare	» 55
4.1. Le esigenze	» 56
4.2. L'intervento pubblico: l'impatto del Fondo centrale di garanzia	» 57
4.3. Il rapporto con il sistema bancario	» 59
4. Le Convenzioni con le Banche , di <i>Saverio Tani e Romina Vessella</i>	» 60
1. La struttura giuridica delle convenzioni vigenti ante Basilea 2	» 60
2. La nuova struttura giuridica delle Convenzioni Banche/Confidi	» 62
2.1. Tipologia della garanzia	» 64
2.2. La natura del pagamento del Confidi	» 66
2.3. Escussione della Garanzia e le azioni di recupero del credito	» 67
2.4. I casi di "inefficacia" della Garanzia	» 68
2.5. I flussi informativi Banca/Confidi	» 69
2.6. Il trattamento della vecchia operatività sul portafoglio garantito in essere	» 69
3. Le convenzioni integrative su operazioni "Tranched Cover"	» 70
5. Gli strumenti di mitigazione di rischio per i confidi: le controgaranzie e le riassicurazioni , di <i>Davide Vicinanza</i>	» 72
1. Controgaranzie e riassicurazioni	» 72
2. Il processo di selezione	» 73
2.1. La valutazione	» 73
2.2. Definizione dello schema di lavoro	» 77

3.	La gestione dello strumento di mitigazione	pag. 79
3.1.	La presentazione puntuale: l'esempio del Fondo di garanzia per le pmi	» 79
3.2.	La presentazione per massa: l'esempio della riassicurazione FEI	» 81
4.	Considerazioni finali	» 82
6.	Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nella nuova disciplina dei soggetti finanziari: quali ricadute per i confidi? , di <i>Lorenzo Gai e Giuseppe Roddi</i>	» 85
1.	Premessa	» 85
2.	La figura dell'agente in attività finanziaria	» 86
3.	La figura del mediatore creditizio	» 88
4.	Requisiti comuni per l'iscrizione negli elenchi	» 88
4.1.	Requisiti specifici per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria	» 88
4.2.	Requisiti specifici per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi	» 89
5.	Incompatibilità, delimitazioni, esclusioni	» 89
6.	La responsabilità del mandante per l'attività dell'agente e dell'agente e del mediatore per l'operato dei propri dipendenti e collaboratori	» 92
7.	Trasparenza, antiriciclaggio, poteri della Banca d'Italia	» 93
8.	L'Organismo per la gestione degli elenchi	» 94
9.	Il transitorio	» 95
10.	Conclusioni	» 96
7.	Il Bilancio , di <i>Fabrizio Mandrile</i>	» 98
1.	Introduzione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS	» 98
2.	Normativa di riferimento della Banca d'Italia per la redazione del Bilancio di un Confidi	» 99
3.	Esempi illustrativi: redazione del primo bilancio IAS/IFRS di un Confidi 107	» 100
3.1.	Adozione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS	» 100

3.2. Rettifiche e riclassifiche di bilancio	pag. 107
3.3. Adozione dei nuovi schemi di bilancio	» 135
Bibliografia	» 137
Gli autori	» 141

INTRODUZIONE

Il presente volume, frutto della collaborazione di esperti in ambiti diversi dell'operatività dei Confidi, nasce principalmente dall'esigenza di raccogliere in un quadro d'insieme le numerose novità regolamentari e operative sedimentatesi in questi ultimi anni. Forse, oggi, è possibile azzardarci a mettere un punto fermo, o quantomeno sufficientemente consolidato, al contesto venutosi a creare per effetto dell'incessante evoluzione tecnico-normativa che ha recentemente connotato il mercato delle garanzie.

Il testo è pensato come un agile manuale gestionale per gli operatori del settore, oltre che per offrire spunti di riflessione, in ordine ai profili operativi e contabili che regolano la vita del Confidi. Appare certo, infatti, che gli accadimenti degli ultimi anni hanno mutato – e stanno continuamente mutando – le forme organizzative prescelte, la propensione ad assumere rischi e, in ultima istanza, perfino il suo modello di business. I modelli strategici adottati devono riuscire a declinare il carattere mutualistico di questi operatori con la ricerca di efficienza ormai richiesta da un mercato dove l'azione pubblica sta progressivamente riducendosi.

Gli argomenti investigati, suddivisi in sette capitoli, testimoniano lo sforzo di completezza che si è voluto dare alla materia oggetto di studio.

Muovendo da un esame della disciplina di vigilanza di settore, il volume si sofferma con un taglio pratico sulle condizioni di equilibrio economico di un Confidi, intendendo designare, con tale locuzione, la sua capacità di ricercare e mantenere nel tempo un equilibrio aziendale, a prescindere da forme di sostegno pubblico. Successivamente vengono approfonditi alcuni fondamentali aspetti della sua attività quali le regole disciplinanti il rapporto convenzionale tra banca e Confidi, il ricorso a forme di mitigazione del rischio quali controgaranzie (*eligible* e non) e mere riassicurazioni, la nuova configurazione della rete distributiva di agenti e mediatori creditizi ecc.

Poste, così, in evidenza le basi operative del Confidi, viene partita-

mente esaminato il bilancio in formato IAS che sarà chiamato a registrare le diverse forme di operatività, il trattamento dei crediti di firma *in bonis* e *in default*, le attività finanziarie disponibili e non ecc.

Affido ai lettori un testo che, pur nella semplicità della struttura, offre motivi di comprensione dello scenario, invero sempre più complesso, in cui sarà chiamata a dispiegarsi la “nuova” attività del Confidi.

Prof. *Lorenzo Gai*

Firenze, Università degli Studi, febbraio 2011

1. LA DISCIPLINA DI VIGILANZA*

di *Corrado Baldinelli e Antonia Ferraris di Celle***

1. Premessa

Articolata presenza sul territorio, prossimità alle imprese minori, efficacia nel sostegno all'accesso al credito: sono questi alcuni tratti che connotano e danno rilievo al tessuto dei confidi nell'economia italiana. Analisi quantitative¹ hanno evidenziato che, grazie al sostegno dei confidi, scende il costo del credito e si riduce la rischiosità degli affidati.

Quanto all'esigenza di un'attività di controllo sui confidi, v'è da dire che l'ordinamento giuridico italiano non è stato storicamente molto attento. Fino al 2003 l'unica forma di confidi riconosciuto era quella di cui all'art. 155 TUB, vale a dire un soggetto di fatto “non” controllato, iscritto in un elenco pletorico, per accedere al quale sono stati necessari requisiti minimali, pressoché insignificanti.

Dal 2003 si è avviato un processo importante, volto a innalzare l'assetto regolamentare e la disciplina dei controlli applicati ai confidi “maggiori”, chiamati a iscriversi all'elenco ex art. 107 TUB, ove sono accolti gli intermediari che soggiacciono a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche.

Dal “nulla” dei controlli ex art. 155 TUB, al “molto”, forse “moltissimo”, del regime applicato ai 107. Soggetti del tutto estranei a una cultura del rispetto di articolate discipline di controllo si sono ritrovati a osservare un ampio novero di regole; questo ha imposto un cambio culturale e organizzativo, un salto di qualità non agevole da realizzare.

* Il contributo riflette esclusivamente le opinioni degli autori e non impegna la Banca d'Italia.

** Pur nell'unitarietà complessiva del lavoro, Corrado Baldinelli – V. Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d'Italia – ha curato il par. 1, mentre Antonia Ferraris di Celle – funzionario presso tale Servizio – i parr. 2 e 3.

¹ Cfr. Columba, Mistrulli e Gambacorta (2006).

Ci si potrebbe anche chiedere se abbia senso una vigilanza così stringente sui confidi “maggiori”, il cui capitale per i due terzi circa è di provenienza pubblica. L’obiettivo di una regolamentazione puntuale e di una vigilanza particolarmente attenta si riconnette al menzionato ruolo svolto dai confidi al servizio dell’economia; vi è la necessità di poter fare affidamento su intermediari solidi e affidabili, affinché il sostegno alle imprese minori possa essere esercitato attraverso una gestione sana e prudente, ispirata all’efficienza, caratterizzata da piena affidabilità dei comportamenti. Va da sé che una corretta applicazione del criterio di proporzionalità nello svolgimento dei controlli non potrà non ispirare le concrete prassi poste in essere dall’Organo di Vigilanza.

Nel contempo, sarà cruciale valutare quale assetto verrà dato al sistema dei confidi minori; il disegno risulterà lacunoso se questi ultimi rimarranno numerosi, in un alveo non adeguatamente disciplinato, all’interno del quale potranno continuare a proliferare anche soggetti di dubbia reputazione, facilitando arbitraggi regolamentari e opacità di comportamenti.

Le esili strutture aziendali che oggi caratterizzano la prevalenza dei confidi sono chiamate, dunque, a fare un salto di qualità rilevante. Lo stesso conto economico non potrà non risentirne. Per svolgere in modo affidabile i propri compiti, il confido ha necessità di irrobustire la propria organizzazione interna – sovente asciutta, basata su rapporti privilegiati con soggetti terzi, quali le federazioni di appartenenza – sviluppare un adeguato sistema di controlli interni, rafforzare le metodologie di analisi e valutazione dei propri affidati. Tutto ciò ha un costo che potrà essere compensato dalla crescita dei volumi, auspicabilmente nel settore tipico, tradizionale di attività; ciò, grazie al perseguimento di economie di scala realizzabili mediante il proseguimento dell’opera già avviata di razionalizzazione e consolidamento dei confidi minori.

La recente crisi finanziaria sta mettendo a dura prova il comparto; la prestazione di garanzie allorché si tramuta in esborsi per cassa a motivo dell’insolvenza dei soggetti garantiti mette a dura prova la stabilità aziendale. Sovvengono le tipiche preoccupazioni di stabilità di un intermediario finanziario; è cruciale mantenere la necessaria adeguatezza del patrimonio in termini sia quantitativi che qualitativi.

Questa difficoltà congiunturale deve fungere da stimolo e insegnamento. È necessario accelerare i processi di semplificazione del mondo pletorico dei confidi, sì da dar vita a strutture aziendali di dimensioni maggiori che riescano a reggere l’urto di una fase ciclica particolarmente pesante. I confidi meglio strutturati – e, per fortuna, ve ne sono diversi – potranno fungere da poli di attrazione delle strutture minori, non infrequente-

mente organizzate in modo carente e connotate da un basso livello di professionalità.

Ciò che va evitato è un eccessivo ampliamento dell'operatività dei confidi "maggiori" verso lidi ignoti e rischiosi; la concessione diretta di crediti, laddove non sapientemente supportata da una valida organizzazione e da un vigilante sistema di controlli interni, può essere foriera nel tempo di anomalie rilevanti, fino a diventare causa di inevitabili crisi aziendali.

2. L'evoluzione normativa

2.1. La legge quadro di riforma del settore e il relativo iter regolamentare attuativo

L'art. 13 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge confidi), ha introdotto una riforma organica della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi che culmina nella possibilità di trasformarsi in soggetti sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia (intermediari finanziari ex art. 107 TUB ovvero banche cooperative di garanzia).

L'iter attuativo della legge di riforma ha subito una notevole dilatazione nei tempi anche a causa della concomitante discussione del Nuovo Accordo di Basilea in materia di requisiti patrimoniali degli intermediari vigilati. In particolare, a seguito dell'emanazione della legge confidi, sono intervenuti a modificare il quadro normativo complessivo numerosi provvedimenti:

- la direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, con la quale è stato recepito nell'ordinamento comunitario il nuovo Accordo di Basilea sulla normativa prudenziale per le banche e le imprese di investimento (cosiddetta Basilea 2);
- le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, emanate rispettivamente con la Circolare 263 del 27 dicembre 2006 e con il 7° aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari del 9 luglio 2007;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007, che ha stabilito la soglia di ingresso nell'elenco speciale per i confidi;
- le disposizioni di vigilanza sui confidi emanate il 28 febbraio 2008 rispettivamente con il 9° aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari e con il Provvedimento del Governatore per le banche di garanzia collettiva dei fidi;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2009, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione nell'elenco speciale al 31 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, che ha sistematizzato e razionalizzato tutta la normativa secondaria in tema di intermediari finanziari.

La riforma regolamentare dei confidi ha altresì avviato un significativo processo di modifica dell'assetto strutturale e delle modalità operative del settore. Intensa è stata la concentrazione tra gli operatori: alla data di entrata in vigore della legge confidi il numero degli iscritti nell'apposita sezione prevista dall'art. 155, comma 4, TUB era di 1.058; alla fine del primo semestre 2010 si attestava intorno a 720 unità.

Dal mese di gennaio 2009, data in cui sono stati iscritti i primi tre confidi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, il numero di confidi 107 è in continua crescita: al 31 dicembre 2010 risultavano iscritti nell'elenco speciale 43 confidi, complessivamente sono attese le iscrizioni di circa cinquanta intermediari della specie.

2.2. I modelli di confidi previsti dalla legge quadro

In base alla riforma, risultava possibile l'articolazione dei confidi in tre diverse e autonome categorie:

- i confidi “tradizionali” o “minori” abilitati allo svolgimento in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva fidi e dei servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 106 TUB, prevista dall'art. 155, comma 4, TUB;
- i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB o “maggiori”, sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche;
- le banche di garanzia collettiva dei fidi, costituite in forma di società cooperativa che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

L'esperienza finora maturata porta a ritenere che il mercato sia orientato a suddividersi nelle due tipologie di intermediari finanziari, tralasciando per il momento la possibilità di trasformarsi in banca.

Recenti esperienze di trasformazione di confidi in banche popolari – schema non previsto dalla legge di riforma – inducono a sottolineare la necessità di maggiore cautela nell'affrontare percorsi di sviluppo troppo lon-

tani dal tradizionale modello di business, senza adeguati piani previsionali basati su concrete e ragionevoli aspettative di crescita.

Più in generale, a frenare il ricorso al modello di banca-confidi previsto dal legislatore potrebbe aver pesato anche la limitazione dell'ambito di operatività territoriale connaturata al modello di banca di credito cooperativo prescelto dalla legge e, tuttavia, penalizzante per i confidi che estendono di norma la loro operatività almeno alle province limitrofe a quella di insediamento.

Nell'impianto della legge di riforma, il passaggio dei confidi nell'elenco speciale è vincolato alla dimensione del volume di attività sviluppato, analogamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB.

Il parametro del volume di attività² è composto da un aggregato di voci di bilancio riferibili alla dimensione dell'operatività (*cassa e disponibilità; crediti verso enti creditizi; crediti verso enti finanziari; crediti verso clientela; crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria; obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; azioni, quote e altri titoli a reddito variabile; ratei attivi; garanzie rilasciate; altre poste dell'attivo, comprese le operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie*). Per i confidi è sostanzialmente riconducibile allo stock di garanzie in essere alla data di chiusura del bilancio: l'obbligo di richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale scatta al raggiungimento della soglia di 75 milioni di euro di volumi di attività risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio e mantenuti per i successivi sei mesi.

2.3. L'impatto della riforma del titolo V del TUB sull'assetto degli intermediari finanziari e dei confidi

La legge comunitaria per il 2009, nel conferire la delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori, ha attribuito al Governo la facoltà di procedere alla ridefinizione della disciplina contenuta nel Titolo V e nell'art. 155 TUB. L'iter legislativo di questa riforma si è concluso con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2010 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

La regolamentazione di questo settore, originariamente finalizzata

² Cfr. Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, Circolare 216/1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, cap. XIII, Sezione II, par. 1.

alla prevenzione del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità per scopi antiriciclaggio si è, nel tempo, orientata verso il perseguimento degli obiettivi di tutela della stabilità sistemica attraverso la sana e prudente gestione dell'intermediario e di protezione del consumatore.

L'individuazione di due diversi regimi di controllo, elenco generale ex art. 106 del TUB ed elenco speciale ex art. 107 TUB, sottolineata anche dall'attribuzione di distinti poteri di supervisione a due diverse Autorità (UIC e Banca d'Italia), era motivata dall'applicazione di un principio di bilanciamento tra incisività dei controlli e rilevanza sistemica dell'intermediario.

Nel tempo, tuttavia, numerosi fattori hanno contribuito a far emergere un'esigenza di modifica di tale assetto di controllo: in primo luogo, l'esperienza maturata attraverso la vigilanza sugli intermediari finanziari dell'elenco speciale ha messo in luce l'utilizzo, talvolta "spregiudicato", di arbitraggi normativi tra i due elenchi per conseguire finalità di elusione dai controlli ovvero di vantaggi in termini di mercati aggredibili³.

Un altro fattore rilevante è stato il progressivo spostamento dell'attenzione sia da parte dell'Autorità di supervisione sia da parte della pubblica opinione verso esigenze di protezione dei consumatori. Il settore del credito al consumo, per esempio e, in particolare il mercato della cessione del quinto dello stipendio, è stato oggetto di un'ampia e approfondita analisi derivante soprattutto da accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia che ha portato a un forte richiamo di tutto il settore a porre in essere condotte improntate a correttezza e integrità dei comportamenti nei confronti dei consumatori. In quest'ottica, la rilevanza sistemica dell'intermediario ai fini della distinzione tra intermediari finanziari "106" e "107" viene meno a fronte di un'eguale e forse maggiore importanza dei comportamenti posti in essere con la clientela, rendendo quindi sempre meno giustificabile il dualismo del regime di controllo.

Un ulteriore elemento di riflessione deriva dall'avvenuta confluenza dell'Ufficio Italiano dei Cambi nella Banca d'Italia. L'esercizio, da parte della medesima Autorità di controllo, di poteri di supervisione differenziati nei confronti di intermediari che svolgono attività analoghe ha reso ancora più evidente la necessità di apportare dei cambiamenti al sistema: si correva

³ Esempio tipico è il segmento del rilascio di garanzie nell'ambito degli appalti pubblici per il quale è stato necessario prevedere un diverso regime autorizzativo già in sede di iscrizione nell'elenco generale. Ulteriori modifiche al quadro normativo del settore sono state poi introdotte con il dm n. 29 del 17 febbraio 2009 che ha inserito il concetto di "rilevanza" nel volume di garanzie rilasciate, a fianco a quello di "prevalenza".

infatti il rischio che provvedimenti formalmente corretti in base al quadro normativo vigente assumessero una valenza ambigua e difficilmente giustificabile nei confronti dei consumatori e del mercato.

I lavori per la riforma del Titolo V si sono concentrati su alcune direttrici improntate alla semplificazione e razionalizzazione degli operatori presenti sul mercato, delle attività soggette a riserva e dei poteri in capo alle autorità di supervisione (cfr. art. 7 del D.lgs. 141/2010 “Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” che sostituisce l’intero Titolo V del TUB).

A tal fine è stato introdotto un albo unico in cui saranno iscritti gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia. L’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico sarà riservato esclusivamente a tali intermediari. Il nuovo art. 106, comma 1 del TUB semplifica dunque le attività finanziarie soggette a riserva di legge, delimitando la riserva alla sola attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico e, nel contempo, consente il superamento della distinzione tra intermediari 106 e 107 a favore di una nuova categoria di operatori, gli intermediari finanziari autorizzati e iscritti nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli intermediari finanziari potranno altresì prestare:

- servizi di pagamento, a condizione che siano autorizzati ai sensi dell’art. 114-*novies*, comma 4 del TUB e iscritti nel relativo albo degli Istituti di Pagamento, introdotto con il recepimento della direttiva sui sistemi di pagamento (direttiva 2007/64/CE);
- servizi di investimento, se autorizzati ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza);
- altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge (per esempio, l’attività di *servicing*, prevista dalla legge 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti) nonché attività connesse e strumentali.

Resta confermata dal nuovo articolo 107, comma 1, lett. g) l’esclusività dell’oggetto sociale degli intermediari finanziari.

Il decreto legislativo n. 141 determina altresì un rafforzamento dei poteri dell’Autorità di controllo sugli intermediari finanziari. In particolare, il nuovo art. 107 TUB introduce una disciplina autorizzativa per l’esercizio dell’attività finanziaria che subordina il rilascio dell’autorizzazione al possesso di requisiti assimilabili a quelli attualmente richiesti per la costituzione di una banca e, in particolare, al rispetto dei principi di sana e prudente gestione. Sono introdotti ex novo poteri di controllo sugli assetti proprietari